



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di VERCELLI

PROT. 4111 / 2019

Alla Questura di Vercelli

Al Commissariato P.S. di Casale Monferrato

Al Comando Provinciale C.C. di Vercelli

Alla Compagnia C.C. di Casale Monferrato

Al Comando Provinciale C.C. di Asti

Al Comando Polizia Penitenziaria di Vercelli

Al Comando Provinciale G.d.F. di Vercelli

Alla Tenenza G.d.F. di Casale Monferrato

Alla Tenenza G.d.F. di Borgosesia

Ai Sostituti Procuratori

Ai Responsabili delle Sezioni di P.G.

Alla Segreteria Amministrativa (per la diffusione al personale dell'ufficio)

E, p.c.:

A S.E. il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di TORINO

Al Sig. Presidente del Tribunale  
SEDE

**OGGETTO: Prime direttive alla Polizia Giudiziaria in materia di trasmissione di notizie di reato e di assunzione di informazioni dalla persona offesa in relazione all'entrata in vigore della Legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere). CODICE ROSSO.**

**E' entrata in vigore in data 9 agosto 2019 la Legge 19 luglio 2019 n. 69: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 25 luglio 2019).**

La legge introduce numerose modifiche ai codici penale e di procedura penale, nell'intento di realizzare una sempre più incisiva e tempestiva tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Sorge l'urgenza, per alcune innovazioni alla disciplina previgente, di fornire un primo quadro di direttive per l'immediata attuazione, con particolare riferimento all'obbligo da parte della Polizia Giudiziaria di riferire immediatamente la notizia di reato e alla prescrizione al Pubblico Ministero di assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato.

La legge 69/2019 riconduce la violenza domestica e di genere alle seguenti fattispecie incriminatrici:

- **art. 572 c.p.** (maltrattamenti contro familiari e conviventi): **pena da tre a sette anni**
- **art.609 bis c.p.** (violenza sessuale): **pena da sei a dodici anni**
- **art. 609 ter c.p.** (aggravanti della violenza sessuale)
- **art. 609 quater c.p.** (atti sessuali con minorenni)
- **art. 609 quinquies c.p.** (corruzione di minorenni)
- **art. 609 octies c.p.** (violenza sessuale di gruppo): **pena da otto a quattordici anni**
- **art. 612 bis c.p.** (atti persecutori): **pena da un anno a sei anni e sei mesi** (si noti che il reato è indicato in forma generica, per cui sono compresi nella nuova disciplina da seguire anche i casi di "atti persecutori" (c.d. stalking) commessi non solo in ambito familiare o di relazioni affettive, ma in ogni contesto)



- **art. 612 ter c.p.** (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti): trattasi di **nuovo reato** che punisce chi, dopo la realizzazione o sottrazione, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e senza il consenso delle persone rappresentata, nonché le medesime condotte poste in essere da soggetto che abbia ricevuto o acquisito tali immagini o video.
  
- **artt. 582 e 583 quinquies c.p.** (lesioni personali volontarie e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso) **nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 primo comma n. 2, 5 e 5.1** (contro l'ascendente o il discendente quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61 c.p. – aver agito per motivi abietti o futili, l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone – o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione; in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli **artt. 572, 583 quinquies, 600 bis c.p.**, prostituzione minorile, **600 ter c.p.**, pornografia minorile, **609 bis, 609 quater e 609 octies c.p.**; dall'autore del delitto previsto dall'**art. 612 bis c.p.** nei confronti della stessa persona offesa). Si noti che, anche in questo caso, si tratta di ipotesi che non necessariamente si riferiscono all'ambito familiare o delle relazioni affettive.
  
- **art. 577 comma 1 n. 1 e comma 2** (contro l'ascendente o il discendente **anche per effetto di adozione di minorenni** o contro il coniuge anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile, **o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva** – contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile ove cessata, **la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate**, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta. Trattasi di casi di qualsiasi lesione, anche perseguibile a querela, in ambito familiare ovvero di relazioni affettive presenti o cessate.

#### MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO (ART. 1 )

La Polizia Giudiziaria, dovrà dunque trasmettere immediatamente alla Procura della Repubblica le notizie di reato con riferimento alle ipotesi criminose sopra elencate anche in forma orale essendo stata introdotta una sorta di presunzione normativa di gravità e di urgenza.

Ciò in quanto all'art.1 della legge 69/2019 è previsto che all'art. 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: “nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6)” siano inserite le seguenti: “del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice

penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale,”. Con tale disposizione il legislatore estende ai reati riconducibili alla violenza domestica e di genere il regime processuale attualmente previsto per i gravi delitti indicati dall'articolo 407 lettera a) numeri da 1 a 6 c.p.p..

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI (ART. 2)

Premesso che viene modificato l'art. 362 c.p.p. nel senso che l'art. 2 della legge 69/2019 prevede che dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 c.p.p. sia aggiunto il seguente comma:

*“1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il Pubblico Ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa”*.

La disposizione si applica ai delitti di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori, e lesioni aggravate commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza.

In tale disposizione non è compresa la nuova ipotesi delittuosa di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti prevista dall'art. 612 *ter* c.p..

Sulla base di quanto disposto dall'**art. 370 c.p.p.** si ritiene che l'assunzione di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia sia **attività sicuramente delegabile dal P.M. alla Polizia Giudiziaria**.

La norma, letta unitamente ai nuovi commi 2 *bis* e 2 *ter* dell'art. 370 c.p.p., pone a carico della P.G. un **onere di comunicazione orale immediata e scritta senza ritardo alla Procura della Repubblica** e di esecuzione delle deleghe del P.M. *senza ritardo*. Parallelamente tale norma impone al P.M. un onere di **immediata “presa in carico” dell'indagine**.

Tanto premesso (considerato il dettato dell'art. 362 c.p.p. come attualmente vigente), si dispone che:

- **Gli agenti e ufficiali di P.G., nel momento dell'acquisizione della notizia di reato in relazione ad uno dei reati suindicati, daranno immediata notizia telefonica al P.M. di turno, prima o dopo la redazione del verbale;**
- **Il P.M., anche mediante delega orale, darà loro indicazioni dirette ad acquisire dettagliate informazioni dalla p.o. o dal denunciante e comunque ad ottenere eventuali approfondimenti; segnatamente:**



- la disponibilità in capo all'indagato di **armi o sostanze pericolose**;
- la sua **dipendenza da alcool o droga**, (o altra dipendenza)
- se la p.o. si trova o meno in una situazione protetta,
- l'essere avvenuti ulteriori fatti allarmanti (nei riguardi della stessa p.o. o di terzi) che possano circostanziare ancora di più la condotta della persona indagata.

Nel corso dell'audizione si dovrà altresì accertare se:

- vi siano minori coinvolti a qualsiasi titolo;
  - si versi o meno in una situazione protetta;
  - vi siano terze persone a conoscenza dei fatti.
- **La P.G. darà atto nella comunicazione della notizia di reato scritta di aver già comunicato con il P.M. di turno, indicando gli estremi della comunicazione (nominativo del P.M. e orari)**
  - **La P.G. delegata redigerà separato verbale, in cui si darà atto della delega ricevuta dal P.M. di turno.**

Si raccomanda di inserire (con caratteri in evidenza) nella redazione scritta dell'annotazione preliminare l'indicazione "**CODICE ROSSO**", in modo da consentire l'immediata individuazione dell'atto da trattare con urgenza.

E' ovvio che il P.M. potrà, se lo riterrà opportuno, procedere ad una nuova audizione della p.o., così come potrà dare indicazioni orali o scritte alla P.G. di astenersi dall'audizione qualora ritenga di dovervi procedere personalmente.

Tuttavia, come regola generale, si ritiene che l'audizione della p.o. o del denunciante da parte della P.G. delegata sia fondamentale perché sostanzialmente anticipa al massimo l'adempimento prescritto, oltre a permettere al P.M. l'immediata percezione della vicenda, e agli operanti la possibilità di effettuare indagini utili ancor prima della stessa iscrizione della notizia di reato.

Si tratta di conciliare (e su questo solo l'esperienza applicativa delle presenti direttive potrà suggerire l'esatto punto di equilibrio) la prescrizione normativa dell'immediatezza della comunicazione della notizia di reato con l'esigenza per il P.M. di cogliere gli elementi essenziali del fatto, la gravità (e quindi l'eventuale esigenza di richiedere misure cautelari) e tutte le circostanze utili per un corretto inquadramento della fattispecie.

Non da ultimo, se il P.M. riterrà esaustiva l'audizione, si potranno evitare alla vittima di reato inutili sofferenze (c.d. "vittimizzazione secondaria") nel dovere più e più volte ripetere lo svolgimento dei fatti (cosa che già si verificherà in caso di successiva ammissione di incidente probatorio); inoltre ciò potrà evitare ritardi alle eventuali richieste di misure cautelari.

**Per l'ufficio iscrizioni di questa Procura si segnala che tali procedimenti dovranno essere iscritti con la massima urgenza e con precedenza rispetto ai procedimenti ordinari.**

\*\*\*

L'art. 362 comma 1 *ter* c.p.p. prevede la possibilità di una deroga (clausola di salvaguardia), nel senso che il P.M. (o la P.G. delegata) procede entro tre giorni all'assunzione di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato la denuncia, querela o istanza **“salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela dei minori di anni 18 o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa”**.

Tale clausola deve dunque essere letta sulla scorta dei criteri generali di opportunità e tutela della persona offesa (che potrebbe essere ancora convivente con il soggetto autore del reato e la cui convocazione potrebbe pregiudicare le indagini o mettere la p.o. in una situazione di ulteriore pericolo) nonché dei criteri generali sull'audizione dei minori (che, di regola, devono essere sentiti con determinate cautele e in luoghi adeguati), e delle esigenze legate alle indagini (atti a sorpresa e/o eventuali intercettazioni telefoniche o ambientali).


Si deve dunque concludere che nei casi:

- 1) di abuso su minore e per i minori vittime di violenza assistita;
- 2) in cui la persona offesa sia ancora convivente con l'autore del reato e questi non sappia dell'iniziativa assunta dalla parte offesa;
- 3) in cui, comunque, una convocazione immediata potrebbe esporre a rischi la persona offesa, ovvero l'intento di quest'ultima di non procedere nei confronti dell'autore di reato consigli di risentirla a distanza di tempo;
- 4) in cui si ritenga di procedere con attività di indagine che per la loro validità, anche sotto il profilo dell'attendibilità, non devono essere conosciute dalla parte offesa (es. intercettazioni telefoniche o ambientali)

**la P.G. NON procederà all'audizione della p.o. se non previamente concordato con il PM di turno**

Ancora, non sarà necessario procedere entro tre giorni all'audizione della persona offesa e di chi ha presentato denuncia, querela o istanza, in tutti i casi di **arresto in flagranza, fermo, o applicazione da parte della P.G. della misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ex art. 384 bis c.p.p.**, in quanto in questi casi vi è già un intervento del Giudice che valuta la sussistenza dei gravi indizi di reato e delle esigenze cautelari.

**Dovrà essere inserito nel fascicolo il provvedimento scritto del P.M. che avrà dato alla P.G. disposizioni orali circa la sussistenza dei motivi per applicare la clausola**



**di salvaguardia, con indicazione dei motivi per cui non si procede all'assunzione di informazioni, provvedimento che sarà inserito nel fascicolo.**

\*\*\*

Si segnala inoltre **la nuova figura di reato di cui all'art. 387 bis c.p.** (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) che sanziona con la reclusione da 6 mesi a 3 anni la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Trattandosi di autonoma fattispecie di reato (che, di regola, verrà assegnata al titolare del procedimento nel quale la misura cautelare è stata applicata, affinché lo stesso P.M., oltre a procedere per tale reato, possa valutare di richiedere al G.I.P. o al Giudice del dibattimento l'aggravamento della misura), è implicito che la comunicazione dovrà avvenire con informativa autonoma (c.n.r.) e non come seguito atti.

\*\*\*

Si precisa che queste direttive sono state emanate in via di urgenza e devono considerarsi solo un primo intervento, suscettibile di integrazioni e modificazioni, alla luce dell'applicazione concreta.

Certo della collaborazione di tutti, porgo sin d'ora un vivo ringraziamento.

Vercelli, 9 agosto 2019



Il Procuratore della Repubblica  
Pier Luigi Pianta